

Il bambino (*ertong* 儿童) nel testo in lingua cinese della *Convenzione sui diritti del fanciullo* (1989): un soggetto attivo o passivo del diritto?

Bettina Mottura

doi: <http://dx.doi.org/10.7359/814-2017-mott>

RÉSUMÉ

La Chine a ratifié la *Convention des Nations Unies des droits de l'enfant* en 1992, alors même que le discours public sur les droits des enfants était en train de se consolider grâce entre autres à l'adoption d'une *Loi sur la protection des mineurs* (1991). La littérature considère que par ces deux prises de position formelles (à travers les textes juridiques) le processus visant à fixer la représentation de l'enfant et sa position sociale, entamé au début du XX^e siècle, a atteint un niveau de définition nouveau. À travers une analyse des verbes associés au nom *enfant* en position d'agent dans le texte chinois de la Convention, je vise à souligner que la traduction chinoise de la Convention confirme la volonté de diffuser une représentation de l'enfant en tant que sujet actif de droit. Ce qui – à mon avis – reflète aussi bien les intentions du texte international que celles du législateur national.

Mots-clés: culture chinoise, enfant, langage juridique, langue chinoise, traduction.

La *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*¹ è stata adottata e aperta alla firma dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989. Il testo è entrato

¹ La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. I protocolli opzionali alla Convenzione sono stati resi esecutivi in Italia con la legge 11 marzo 2002, n. 46. Per quanto riguarda il titolo italiano della Convenzione, nel presente

in vigore il 2 settembre 1990 in base a quanto previsto all'articolo 49. Successivamente alla Convenzione sono stati associati tre protocolli opzionali (sui bambini in guerra, sullo sfruttamento sessuale, sulla procedura per i reclami).

Con l'adozione del testo l'Assemblea Generale ha definitivamente sancito la necessità di istituzionalizzare il concetto di 'diritti del bambino' nel diritto internazionale. In base all'articolo 1, il bambino è "ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile" (art. 1)². Il testo è composto da 54 articoli che stabiliscono in maniera articolata e coerente i diritti che devono essere riconosciuti e garantiti ai minori del mondo.

L'UNICEF sottolinea che i principi fondamentali promossi dalla Convenzione nella tutela dei diritti dell'infanzia sono quattro³:

- a) Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
- b) Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
- c) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.
- d) Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

Sulla base di tali principi secondo Fitzgibbon si possono identificare tre categorie di diritti garantiti ai minori: diritti di sopravvivenza e di sviluppo, di tutela e di partecipazione alle decisioni (Fitzgibbon 1998, 336-337). La portata dei diritti riconosciuti al minore comprende diritti civili, politici, economici e culturali, oltre a talune garanzie contro diverse forme di sfruttamento. Ma le maggiori innovazioni rispetto ai precedenti trattati

contribuito ho adottato la traduzione proposta dall'UNICEF e pubblicata su: http://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf [novembre 2016].

² Il testo in italiano della Convenzione può essere consultato su: http://www.camera.it/_bicamerale/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm [novembre 2016].

³ La scheda sulla *Convenzione dei diritti dell'infanzia* si trova su: <http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm> [novembre 2016].

in materia risiederebbero nei diritti dei bambini ad esprimere le proprie posizioni e ad essere ascoltati su questioni rilevanti per la loro vita, come anche nel diritto alla *privacy* (*ibid.*, 339).

Oggi gli Stati parte della Convenzione sono 196⁴, il testo è quindi il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero di ratifiche. L'applicazione del testo dipende dalla produzione legislativa e dalle azioni concrete intraprese da ogni singolo paese all'interno dei propri confini in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario. Come altre norme che tutelano i diritti umani, la Convenzione non prevede sanzioni in caso di violazione da parte degli Stati che vi hanno aderito. Istituisce tuttavia un meccanismo di controllo sull'applicazione del testo da parte degli Stati contraenti attraverso un rapporto periodico sulla tutela dei diritti dei bambini sul territorio nazionale che deve essere presentato da ogni paese a un comitato indipendente. Azioni e politiche descritte nel rapporto vengono poi valutate alla luce dei principi della Convenzione e possono dare luogo a raccomandazioni da parte del comitato (Fitzgibbon 1998, 342).

Gli anni Novanta del XX secolo in Cina sono il decennio in cui sono state rilanciate le riforme in ambito economico, si sono intensificati gli scambi a livello internazionale e si è assistito a un sostanziale ampliamento del discorso pubblico sui diritti dei bambini (Naftali 2009, 82).

La ratifica della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (*Lianheguo ertong quanli gongyue* 联合国儿童权利公约, 2 marzo 1992) è considerata una pietra miliare di tale processo. All'epoca della sua adesione la Repubblica Popolare Cinese ha sollevato una riserva per quanto riguarda l'articolo 6⁵, in merito al "diritto inerente alla vita". La Cina ha affermato di impegnarsi a dare applicazione a tale articolo mantenendosi entro i limiti delle norme nazionali sulla pianificazione familiare, già in vigore per effetto dell'articolo 25 della Costituzione (1982, emendata varie volte fino al 2004)⁶ e dell'articolo 2 della *Legge sulla tutela dei minori* (*Weibengnianren baohufa* 未成年人保护法, 1991 poi emendata nel 2006). Sono questi ultimi i due testi normativi che definivano il quadro giuridico nazionale in materia di bambini all'epoca della ratifica della Convenzione in Cina.

⁴ Lo stato della Convenzione è pubblicato su https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtmsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en [novembre 2016].

⁵ Il testo in cinese della Convenzione può essere consultato su: <http://www.un.org/chinese/children/issue/crc.shtml> [novembre 2016].

⁶ Ad esempio, la Costituzione cinese già riconosceva un diritto all'istruzione (art. 46) e un obbligo dei genitori ad allevare e dare una istruzione ai bambini (art. 49) (Alston, Tobin, and Mac Darrow 2005, 26 e 28).

Da allora numerose sono le misure legislative e politiche adottate nel paese in materia di tutela dei minori. Sul piano internazionale, vi è anche stata la ratifica dei protocolli aggiuntivi alla Convenzione: nel 2002 il *Protocollo sulla vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia infantile*, nel 2007 il *Protocollo sul coinvolgimento dei bambini in conflitti armati*.

1. IL CONTESTO CULTURALE E POLITICO CHE HA PORTATO ALLA RATIFICA DELLA “CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA” IN CINA

Il riconoscimento di una identità propria del bambino e di un suo ruolo distinto all'interno della società è un prodotto connotato in termini storici e culturali (Ribbens McCarthy *et al.* 2017, 1).

In Cina la rappresentazione dell'infanzia come stadio della vita diverso dall'essere adulto si è sviluppata fin dall'epoca imperiale, in anticipo rispetto a quando una immagine paragonabile si sia affermata in Europa (Naftali 2016). Tuttavia, tale distinzione non implicava inizialmente un riconoscimento del bambino come persona con interessi e caratteristiche proprie né come individuo con diritti specifici (Naftali 2014, 6). Da allora nell'evoluzione diacronica della rappresentazione dell'infanzia diffusa attraverso il discorso istituzionale è emersa in Cina una graduale affermazione dell'idea di una autonomia del bambino come attore sociale specifico. Una tendenza a costruire una progressiva emancipazione dei minori che sembra aver attraversato la storia culturale e politica del paese di epoca in epoca, seppur nell'identificazione nel tempo di una molteplicità di ruoli attribuiti al bambino e nella varietà di motivazioni che hanno promosso il cambiamento.

Tra l'epoca Han (206 a.C. - 220 d.C.) e la tarda dinastia Qing (1644-1911) si è consolidata una rappresentazione del bambino che comprendeva alcune caratteristiche ricorrenti (Naftali 2016). Nella cultura tradizionale cinese il bambino era considerato un essere vulnerabile e da proteggere fino ai 7 anni. Un essere buono per natura ma incompleto, soprattutto nelle capacità morali. Educazione e istruzione, in particolare tra i 7 e i 14 anni, erano quindi riconosciute come strumenti fondamentali per orientare la sua crescita e alimentare la sua maturazione come membro della società (Ribbens McCarthy *et al.* 2017, 7).

In tale prospettiva si ritenevano le relazioni familiari il primo vincolo del bambino con il contesto sociale (Cheng 2000, 56-58). Una rete di lega-

mi in cui vigeva una gerarchia ferrea che circoscriveva i ruoli attribuiti ad ognuno in relazione ai suoi rapporti di parentela. Alla base di tali convenzioni sociali emergeva un equilibrio tra le generazioni fondato sul concetto di ‘pietà filiale’ (*xiao* 孝), che stabiliva un obbligo per il figlio a realizzare il volere del padre con obbedienza e deferenza poiché il genitore era ritenuto un saggio garante dell’interesse primario della collettività (Ribbens McCarthy *et al.* 2017, 7). Il concetto confuciano in origine riconosceva nel legame tra padre e figlio una reciprocità profondamente influenzata dalla ‘benevolenza’ (*ren* 仁), ma nel tempo la complessità del concetto di pietà filiale si è ridotta e la norma sociale ha finito per collocare il figlio in uno stato di umile subordinazione nei confronti dei genitori (Chan 1999, 222-226).

A partire dalla seconda metà del XIX secolo l’impero cinese ha affrontato una profonda crisi legata a tensioni economiche e sociali all’interno e accelerata dallo scontro armato con le potenze europee dell’epoca. Un intero sistema politico istituzionale si è sgretolato generando un profondo ripensamento anche in termini di valori. Il dibattito sul futuro del paese si è concentrato anche sulla rilevanza del pensiero confuciano e della morale familiare come cause dell’arretratezza del paese.

A inizio Novecento il bambino viene rappresentato come un attore sociale il cui sviluppo può garantire o minare la riuscita del progetto di costruzione della nazione e di consolidamento dello Stato. Viene quindi promossa la creazione di un sistema scolastico moderno, strettamente funzionale all’obiettivo di una unificazione culturale per un rafforzamento nazionale (De Giorgi 2009, 671). Si assiste anche a un progressivo allargamento della partecipazione di strati più ampi della popolazione alla vita pubblica, che alimenta la volontà politica di diffondere una istruzione di massa e di garantire l’accesso alla cultura a nuovi ceti urbani.

L’intensa discussione sul sistema educativo si fonda anche sull’introduzione di nuovi orientamenti pedagogici grazie a numerose traduzioni di opere occidentali (Hu 2004, cap. 2), che riportano l’attenzione sull’istruzione come strumento di sviluppo dell’individuo. Temi particolarmente rilevanti negli anni Venti del XX secolo sono la diffusione di una lingua nazionale e dell’alfabetizzazione universale (De Giorgi 2009, 673). Con il Movimento del quattro maggio del 1919 è anche emersa in maniera dirimpante la necessità di valorizzare i giovani e il pensiero scientifico razionale.

I modelli pedagogici diffusi in quegli anni portano a ritenere lo sviluppo dell’individuo come una condizione cruciale per la modernizzazione della Cina (Lavagnino e Mottura 2016, 161-179). In tale contesto bambino

è descritto come un essere naturale, non ancora influenzato dai riti e dalle relazioni familiari codificati nel passato, che deve essere educato affinché diventi degno cittadino di una Cina moderna (Naftali 2016). In questa ottica, si progetta una nuova libertà e l'emancipazione dei bambini dalla subordinazione a forze autoritarie e patriarcali, con l'intento di alimentare il progresso collettivo.

Tra gli anni Trenta e Quaranta del XX secolo, l'attenzione allo sviluppo dell'individuo passa in secondo piano e si predilige una visione strumentale dei giovani come futuri cittadini di un paese in costruzione (De Giorgi 2009, 676). In parallelo si consolida la convinzione che un'ampia alfabetizzazione e una scolarizzazione diffusa siano due pilastri fondamentali per la diffusione di idee politiche nuove (Russo 1985, 178). I bambini e i giovani, sempre considerati meno vincolati da schemi sociali del passato e quindi meno influenzati da idee borghesi, sono soggetti che devono essere reclutati per contrastare le forze conservatrici che contribuiscono a una riproduzione di riti sociali obsoleti che si desidera scardinare. L'ideale di un rinnovamento sociale e politico generato e orientato dall'alto, comune al Partito nazionalista e al Partito comunista in Cina fin dagli anni Venti, attribuisce ai bambini e ai giovani il compito di essere la futura avanguardia rivoluzionaria (Naftali 2016). Anche per diffondere nella società queste idee e alimentare la consapevolezza dei bambini, fioriscono nuove riviste specializzate rivolte al pubblico dei più giovani (De Giorgi 2014) e inizia a diffondersi una letteratura per bambini.

Con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese (1949) il bambino conquista una posizione più emancipata nel discorso politico cinese. Educati come cittadini produttivi e combattenti rivoluzionari, i bambini sono chiamati dal Partito comunista ormai al potere ad essere fedeli al progetto socialista e allo Stato più che alla propria famiglia d'origine (Naftali 2016). In una società egualitaria ideale doveva essere lo Stato a incaricarsi la cura dei bambini allo scopo da una parte di permettere alle donne di dare il loro contributo come forza lavoro nella costruzione della nuova Cina e, contemporaneamente, di attribuire alle istituzioni la responsabilità di formare i futuri cittadini della società socialista (Naftali 2007, 97).

La struttura della famiglia negli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo ha subito cambiamenti indotti da misure concrete come la legge sul matrimonio e lo smantellamento della proprietà privata della terra, già fondamento economico del patriarcato. Ma alimentati anche da una riddiscussione dei valori etici e morali, per effetto ad esempio della critica ai riti degli antenati e della progressiva promozione di una uguaglianza di

genere. Tale evoluzione della forma della famiglia e delle relazioni al suo interno ha lasciato tracce evidenti anche nella letteratura infantile (Parish Yang 1998).

L'estensione della scolarizzazione alle aree rurali è andata affermandosi come obiettivo primario per il paese e già negli anni Settanta il tasso di alfabetizzazione è cresciuto in maniera considerevole. L'istruzione di massa avrebbe avuto l'effetto di un rafforzamento ulteriore della presenza dello Stato nella vita dei bambini. Il maoismo considerava la scuola un luogo deputato all'indottrinamento politico e all'attribuzione di potere e *status* agli individui: uno strumento per plasmare i bambini e renderli funzionali al progetto politico (Naftali 2007, 104). Sebbene ciò implicasse un riconoscimento della soggettività del bambino e di alcuni suoi diritti, il fine ultimo non era lo sviluppo della persona secondo le proprie inclinazioni, ma la sua adesione ad una causa più alta (*ibid.*, 106). Di conseguenza, emerge che alla fine del periodo maoista i bambini cinesi paiono carichi di maggiori responsabilità e soggetti di una più intensa partecipazione alla vita della società rispetto al periodo imperiale.

La superiorità riconosciuta ai giovani nel discorso politico viene anche declinata sul piano morale. Discorsi ufficiali, manifesti e film si popolano progressivamente di figure esemplari di giovani irreprensibili che si sacrificano per il bene della collettività (Xu 2011; Lavagnino e Mottura 2016). Ai bambini di entrambi i sessi si riconosce uno *status* nuovo: i giovani, mediamente più acculturati delle generazioni che li hanno preceduti, acquisiscono il compito di illuminare gli anziani (Kessen 1975, 47).

In questo contesto si inseriscono le riforme promosse a partire dagli anni Ottanta per la modernizzazione del paese. La pianificazione economica e la logica collettiva nella gestione della manodopera sono gradualmente abbandonate. La famiglia torna ad essere considerata il nucleo fondante della società, ma si tratta di una famiglia mononucleare in cui la procreazione è sottoposta alle rigide norme della politica del figlio unico. In parallelo, l'investimento che la Cina fa sulle relazioni internazionali, con il preciso intento di riappropriarsi di un ruolo degno di nota nell'arena globale, rende necessario un intenso contributo del paese ad attività diplomatiche in contesti multilaterali come le Nazioni Unite.

Alla fine del XX secolo il discorso istituzionale sull'infanzia evolve ulteriormente. Progressivamente si arriva a identificare il bambino come un individuo con caratteristiche distinte da quelle degli adulti in termini di sentimenti, bisogni e interessi. Una persona che deve essere educata perché si sviluppi secondo le proprie caratteristiche e capacità e che deve vedere tutelati i propri diritti (Naftali 2007, 134-209).

Sono gli anni in cui riemerge una rappresentazione dell'infanzia come tempo dell'innocenza e del gioco, contrapposta alle logiche della responsabilità politica o di uno strenuo impegno sociale (Naftali 2016). Così il discorso pubblico sul bambino converge verso orientamenti diffusi a livello mondiale che attribuiscono alla educazione del bambino la funzione di formare futuri lavoratori e consumatori dotati di una certa autonomia (Naftali 2009, 80; 2014, 33-58). Ma questa rappresentazione continua a convivere con valori ereditati dal periodo maoista e con precetti morali radicati nella nozione di pietà filiale (Naftali 2009, 99). L'equilibrio tra queste rappresentazioni varia a seconda dello strato sociale coinvolto.

In questo quadro, l'emanazione della *Legge per la protezione dei minori* (1991) e la ratifica della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (1992) paiono quindi all'inizio degli anni Novanta coerenti con il contesto culturale e storico, pur rappresentando l'inizio di una nuova fase del discorso pubblico sull'infanzia (Naftali 2009, 82-84). Con questi due atti normativi il governo della Repubblica Popolare Cinese testimonia la sua disponibilità ad aderire a un canone internazionale, presumibilmente universale, sui diritti e sullo sviluppo del bambino. Contemporaneamente viene sancito giuridicamente il riconoscimento dei giovani come categoria sociale e giuridica a sé stante, composta da soggetti titolari di diritti fondamentali propri (Naftali 2007, 177).

I decenni di attenzione e di dibattito sulla rappresentazione dell'infanzia che abbiamo narrato si concretizzano infine con due formali prese di posizione rilevanti a livello nazionale e internazionale. Il discorso istituzionale sui diritti del bambino si consolida e si chiarisce attraverso i testi. Il governo cinese inizia a elaborare un quadro normativo (oggi più articolato) che contribuisce a garantire ai bambini una maggiore capacità di controllo sui propri corpi e le proprie vite e di affermare la propria volontà verso l'autorità e il potere. Eppure, nella società – anche nei decenni successivi – si rileva la copresenza di eredità storiche e ideologiche discordanti nel discorso sull'educazione e la cura del bambino e del suo ruolo nella comunità (Naftali 2009, 84-102; 2014, 110-127).

2. IL TESTO CINESE DELLA “CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”, ALCUNE RIFLESSIONI SUI MECCANISMI DI TRADUZIONE

Giacché la ratifica della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza* può essere considerata una pietra miliare nella definizione del discorso pubblico internazionale contemporaneo sul riconoscimento di diritti e responsabilità specifiche ai bambini, il testo è evidentemente degno di attenzione. A questo discorso il governo cinese ha deciso di aderire, sancendo un punto di svolta nella politica nazionale in materia ed è quindi stato ratificato il testo della Convenzione in lingua cinese (Naftali 2014, 10). Nell’esaminare il documento, a parere di chi scrive, un punto su cui può essere rilevante riflettere è se la traduzione cinese della Convenzione riporti tracce del contesto storico e culturale nazionale. In particolare con questo contributo si intende discutere in che misura la traduzione cinese della Convenzione enfatizzi la rappresentazione del bambino come individuo autonomo e attivo nel godimento dei diritti acquisiti.

Prima di affrontare la riflessione sul testo cinese della *Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza* alla ricerca di elementi connotati in termini culturali, è tuttavia fondamentale soffermarsi su alcune caratteristiche rilevanti del documento stesso.

Innanzitutto è utile ricordare che il documento cinese è una traduzione elaborata a partire dal testo originale (inglese/francese) all’interno delle Nazioni Unite. Tuttavia, poiché il cinese è una delle lingue ufficiali dell’ONU, il testo è frutto di un processo che, secondo quanto riportato in letteratura, implica l’elaborazione di più bozze e l’organizzazione di ripetute riunioni tra i diversi servizi di traduzione per discutere le soluzioni adottate e raggiungere il consenso sull’equivalenza delle versioni nelle varie lingue. Il testo è successivamente sottoposto a rigorosi meccanismi di revisione editoriale e, nella redazione finale, in genere è accompagnato da un glossario (Pellat and Liu 2010, 90-92).

La complessità e la rilevanza del processo sono determinate dal fatto che nel contesto delle Nazioni Unite i traduttori sono chiamati a produrre testi paralleli equivalenti nel significato e negli effetti giuridici che produrranno quando saranno applicati nelle diverse realtà nazionali (Šarčević 1997, 72). Ad esempio, l’articolo 54 della *Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza* stabilisce che:

L’originale della presente Convenzione i cui testi in Lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Un tale processo di produzione del testo sembra quindi ridurre considerevolmente il margine di azione consentita al traduttore. Ma come argomenta Šarčević il significato di un testo giuridico è fortemente influenzato dal contesto legale in cui deve essere applicato (Šarčević 1997, 70), quindi l'obiettivo di garantire effetti giuridici equivalenti in diversi ambiti nazionali è raggiungibile solo se le traduzioni tengono in dovuta considerazione il panorama culturale e sociale in cui il testo deve essere applicato. Un esempio: nel caso della Cina l'intero il linguaggio giuridico contemporaneo è fortemente condizionato da tradizioni giuridiche non autoctone (in particolare radicate sul continente europeo), tuttavia molti concetti e termini di origini estere hanno subito un processo di risemantizzazione nel momento in cui sono stati tradotti e impiegati in un nuovo contesto di applicazione (Cao 2004, 169).

Alla luce di tali riflessioni, nonostante il processo di traduzione interno alle Nazioni Unite sia molto rigido, appare in ogni caso interessante esaminare il testo cinese della *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* per mettere in evidenza eventuali caratteristiche della soggettività che il testo attribuisce al bambino. Anche perché a partire dagli anni Novanta del XX secolo in Cina diverse sono le misure politiche e le norme pubblicate a livello nazionale e locale a per la promozione del maggiore interesse del bambino. A protezione dei suoi diritti di sopravvivenza, partecipazione, sviluppo e per un generale miglioramento delle sue condizioni di vita a tutela del suo sviluppo fisico e mentale (Chen Xie 2008, 52). E il discorso pubblico e l'impegno politico a favore di tali diritti affondano le proprie radici proprio nell'applicazione dei principi sanciti dalla *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*.

3. OCCORRENZE DEL SOSTANTIVO 'BAMBINO' NEL TESTO CINESE DELLA CONVENZIONE

Si può iniziare il discorso sul testo cinese della Convenzione sottolineando che la selezione del sostantivo cinese *ertong* 儿童, letteralmente 'persona di giovane età', per rendere il concetto di 'bambino' è di per sé una scelta rilevante da parte dei traduttori. In Cina tale sostantivo era già comparso regolarmente nella legislazione, nelle politiche sociali e nei

processi burocratici, tuttavia esistevano altre opzioni accreditate, come quella che il legislatore cinese aveva adottato nella *Legge sulla tutela dei minori* del 1991.

A paragone di termini più espliciti come *weichengnianren* 未成年人, letteralmente ‘persona non ancora matura’ quindi ‘non adulto, minore’, nell’uso comune e istituzionale la definizione del sostantivo *ertong* 儿童 presenta confini piuttosto vaghi e elastici, includendo soggetti di età comprese tra la nascita e i 14-18 anni. Probabilmente è stata proprio l’ampiezza del significato di *ertong* 儿童 a rendere questo lemma adatto a identificare un concetto complesso e ricco di ‘bambino’ quale quello veicolato dalla Convenzione (Ribbens McCarthy *et al.* 2017, 3-4).

Come abbiamo già detto, negli anni Novanta del XX secolo il governo cinese riconosce la necessità di proteggere gli interessi del bambino, che da tempo è identificato come soggetto indipendente nella società. Ma tale posizione istituzionale emerge nella traduzione in cinese della *Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza*? In questo paragrafo intendo presentare alcuni esempi tratti dal testo della Convenzione per verificare se le scelte traduttive compiute nel testo cinese pongano l’accento su una rappresentazione del bambino come soggetto indipendente e attivamente coinvolto nel godimento dei diritti che lo Stato, firmando la Convenzione, gli riconosce.

Per tracciare le caratteristiche attribuite dal documento al bambino come individuo titolare di diritti, tra le 180 occorrenze del sostantivo ‘bambino’ *ertong* 儿童, ho selezionato quelle che compaiono in periodi in cui il bambino è agente di un verbo (LaPolla 2015). Una analisi dei verbi associati a tale agente mi ha poi permesso di identificare cinque tipi di predicato che paiono rilevanti per la frequenza d’uso. Si tratta di un verbo ausiliare che indica necessità (Xu 2010, 178) e di altri quattro verbi provenienti dal linguaggio giuridico e legati al campo semantico della garanzia dei diritti.

Nei paragrafi che seguono ho riportato i verbi e alcuni esempi della loro collocazione tratti dal testo cinese della Convenzione. Tutti sono seguiti dal testo parallelo in italiano tratto dalla legge 176/1991. Ho anche aggiunto in corsivo una traduzione letterale mia nei casi in cui mi pareva che il testo cinese si discostasse da quello ufficiale italiano.

- (1) ‘dovere’, *ying* 应 (verbo ausiliare che indica la necessità)
- 1.1. [...] 儿童应有权 [...] 同父母双方经常保持个人关系和直接联系 (art. 10)
un fanciullo ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori

- 1.2. [...] 儿童特别应有机会 [...] 陈述意见 (art. 12)
si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato
il bambino deve avere occasione di esporre il proprio punto di vista [trad. mia]
- 1.3. 儿童应有自由发表言论的权利 [...] (art. 13)
il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione
il bambino deve godere del diritto di esprimere liberamente la propria opinione [trad. mia]
- 1.4. [...] 儿童应有权得到国家的特别保护和协助 (art. 20)
ogni fanciullo ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato

Come emerge dagli esempi in cinese, il verbo ausiliare ‘dovere’ *ying* 应 associato al bambino come agente enfatizza la necessità di garantire al bambino diritti o benefici derivanti da obblighi che altri soggetti hanno nei suoi confronti. In tale prospettiva, il bambino sembra avere un ruolo relativamente passivo nel ricevere quanto la Convenzione gli garantisce.

Tuttavia gli esempi 1.2. e 1.3. evidenziano una differenza nelle scelte operate nei testi paralleli della Convenzione in cinese e in italiano. Nel cinese il bambino ‘espone’ e ‘esprime’, si afferma quindi come soggetto attivo. D’altra parte nel testo italiano l’uso dell’impersonale nell’esempio 1.2. e la formulaicità dell’esempio 1.3. non veicolano traccia di una partecipazione attiva del bambino nel fruire dei suoi diritti.

- (2) ‘avere il diritto di’, *youquan* 有权
 - 2.1. [...] 儿童有权享受特别照料和协助 (preambolo)
l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari
il bambino ha diritto a godere di cure e assistenza particolari [trad. mia]
 - 2.2. 儿童有权享受法律保护[...] (art. 16)
il fanciullo ha diritto alla protezione della legge
il bambino ha diritto a godere della protezione della legge [trad. mia]
 - 2.3. [...] 儿童有权享有可达到的最高标准的健康 [...] (art. 24)
il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile
 - 2.4. [...] 每个儿童有权受益于社会保障[...] (art. 26)
ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale
 - 2.5. [...] 儿童有权享有休息和闲暇[...] (art. 31)
al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero
il bambino ha diritto a godere di riposo e di tempo libero [trad. mia]

Nuovamente negli esempi di questa sezione notiamo una più marcata enfasi su un ruolo attivo del bambino nel cinese rispetto all’italiano (2.1.,

2.2. e 2.5.), probabilmente promossa dal significato del predicato, ‘godere di’, che è esplicito nel cinese, mentre scompare nell’italiano dove il traduttore opta per la nominalizzazione della frase.

(3) ‘godere di’, *xiangyou* 享有

3.1. [...] 儿童享有其幸福所必需的保护和照料[...] (art. 3)

al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere

il bambino gode della protezione e delle cure indispensabili per la sua felicità

[trad. mia]

3.2. [...] 儿童享有思想、信仰和宗教自由的权利 (art. 14)

il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione

il bambino gode dei diritti di libertà di pensiero, fede e religione [trad. mia]

In questa sezione si ripete il meccanismo di enfasi già discusso nei punti 1 e 2. Inoltre è opportuno sottolineare che i due esempi riportati sono segmenti di frasi a perno: una costruzione propria del cinese nella quale la frase comprende due predicati e il complemento oggetto del primo svolge il ruolo di soggetto del secondo (Li Thompson 1981, 607). Nel nostro caso il primo agente è lo Stato parte che riconosce/accorda al bambino delle garanzie. A sua volta il minore nella frase cinese diventa agente di un secondo predicato. In questi esempi ‘gode di’.

La struttura in italiano viene resa attribuendo al sostantivo ‘perno’ (qui il bambino) altre funzioni sintattiche. Per questo motivo le citazioni in italiano che accompagnano gli esempi cinesi e derivano dalla traduzione ufficiale della Convenzione appaiono talvolta incomplete. Lo stesso avverrà nella sezione che segue.

(4) ‘esercitare’, *xingshi* 行使

4.1. [...] 儿童行使本公约所确认的权利 (art. 5)

all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione

il bambino esercita i diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione [trad. mia]

4.2. [...] 儿童行使其权利 (art. 14)

quest’ultimo nell’esercizio del summenzionato diritto

il bambino esercita i suoi diritti [trad. mia]

Come anticipato in precedenza, anche in questi due esempi il secondo predicato della frase a perno del cinese suggerisce un ruolo più attivo del bambino nel godimento dei propri diritti rispetto alla nominalizzazione operata nelle frasi italiane. Per altro paragonando i verbi impiegati nella sezione 3 e nella sezione 4, si può rilevare che dal punto di vista semantico

vi è una intensificazione della partecipazione attiva del minore: ‘esercitare’ un diritto è una scelta lessicale più marcata rispetto a ‘godere’ di un diritto.

(5) ‘ottenere’, *buode* 获得

5.1. [...]儿童能够从多种的国家和国际来源获得信息和资料[...] (art. 17)

il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie

5.2. [...]残疾儿童能有效地获得和接受教育、培训、保健服务、康复服务、就业准备和娱乐机会[...] (art. 23)

i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative

Questi due esempi identificano il bambino come soggetto fragile e bisognoso di tutela: solo la protezione delle istituzioni apre la possibilità per il bambino di ottenere quanto gli spetta in base ai dettami della Convenzione. Tale orientamento è evidente anche grazie alla comparsa in entrambe le frasi di un verbo ausiliare che indica la capacità (Xu 2010, 178).

Nell’insieme la rappresentazione del bambino che emerge dagli esempi tratti dal testo cinese è quella di un soggetto debole marcatamente dipendente dalle istituzioni (prima di tutto lo Stato) per l’accesso ai diritti sanciti dalla Convenzione. Questo dato non stupisce giacché la Convenzione – come ogni trattato internazionale – è un documento che vincola l’azione degli Stati che lo firmano su una determinata materia. La natura stessa del genere testuale quindi considera parti dell’accordo gli Stati e mette al centro dell’azione le istituzioni, non singoli individui.

Eppure, come si è evidenziato di volta in volta nelle scelte traduttologiche illustrate, se si paragona il testo cinese con quello italiano, nel primo emerge una più marcata volontà di riconoscere alla categoria sociale tutelata dalla Convenzione un certo grado di emancipazione. Appare quindi confermato che le scelte traduttive compiute per il testo cinese diffondono una rappresentazione del bambino come soggetto indipendente e attivamente coinvolto nel godimento dei propri diritti.

4. CONCLUSIONI

Come abbiamo descritto l’adesione della Cina alla *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza* può essere considerata il punto di arrivo di un processo di lungo periodo per il riconoscimento

graduale dei minori come categoria sociale e giuridica autonoma. Infatti, le scelte traduttive che abbiamo discusso sembrano suggerire una visione soltanto parzialmente innovativa dell'infanzia come gruppo sociale in grado di conquistare progressivamente una capacità attiva di rivendicare i propri diritti.

Attraverso esempi tratti dal testo in cinese della Convenzione abbiamo potuto constatare che sono due gli attori chiamati in causa per la tutela dei diritti dei bambini: in prima istanza lo Stato e soltanto in secondo piano i bambini stessi. Il testo cinese riconosce una piena responsabilità dello Stato nell'applicazione del trattato, rafforzando l'idea che siano le istituzioni in Cina a promuovere una prospettiva sempre più evoluta in materia di diritti dei minori, eppure suggerisce anche una volontà di rappresentare il bambino come soggetto attivo nel godimento dei diritti garantiti dallo Stato.

Non stupisce quindi che la ratifica da parte della Repubblica Popolare Cinese del trattato abbia anche sancito l'inizio di una nuova fase del discorso istituzionale sul bambino in Cina, che si è concretizzata successivamente con l'adozione di documenti politici e norme nazionali e locali in materia.

D'altra parte però è interessante rilevare che alcuni studi antropologici recenti mettono in evidenza il diffondersi dopo gli anni Novanta del XX secolo di nuove pratiche nella cura dei bambini, soprattutto nelle aree urbane sviluppate della Cina (Naftali 2014). Nel tessuto sociale si sarebbe ormai consolidato un più diffuso riconoscimento dei bambini come soggetti dotati di diritti propri. Istituzioni locali, genitori e minori sembrerebbero aver assimilato le categorie fondanti del discorso pubblico diffuso a livello internazionale di cui il testo della Convenzione è espressione. I bambini stessi esprimerebbero una più marcata consapevolezza dei propri diritti (Naftali 2007, 217-303).

Tale costruzione discorsiva sembra tuttavia continuare a coesistere con pratiche e valori legati alla tradizione, che influenzerebbero ancora molto le scelte operate nella cura dell'infanzia all'interno di scuola e famiglia (Naftali 2009). E se questa compresenza di discorsi nelle città economicamente più sviluppate sembra orientarsi a favore di una maggiore consapevolezza e di un progressivo rafforzamento delle tutele a favore dei bambini, nelle campagne la materia sarebbe ancora oggetto di un processo di maturazione e di negoziazione tra istituzioni e società (Naftali 2016).

Alla luce di quanto detto, dalla ratifica della Convenzione ad oggi la posizione del bambino in seno alla società cinese appare consolidata e la tutela dei diritti dei minori continua ad emergere come una priorità a livello nazionale, anche perché il paese non appare omogeneo nell'applicazione delle norme vigenti in materia.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Alston, Philip, John Tobin, and Mac Darrow. 2005. *Laying the Foundations for Children's Rights: An Independent Study of Some Key Legal and Institutional Aspects of the Impact of the Convention on the Rights of the Child*. Firenze: UNICEF Innocenti Research Centre.
- Cao, Deborah. 2004. *Chinese Law: A Language Perspective*. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.
- Chan, Joseph Cho Wai. 1999. "A Confucian Perspective on Human Rights for Contemporary China". In *The East Asian Challenge for Human Rights*, edited by Joanne R. Bauer and Daniel A. Bell, 212-237. Cambridge (MA): Cambridge University Press.
- Chen, Wei, and Jingjie Xie. 2008. "A Commentary on the Principle of the Child's Best Interests: The Weakness and Improvement of Marriage and Family Law". *Frontiers of Law in China* 3 (1): 51-64.
- Cheng, Anne. 2000. *Storia del pensiero cinese. Dalle origini allo "studio del Mistero"*. Torino: Einaudi.
- De Giorgi, Laura. 2009. "La modernizzazione del sistema educativo dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri". In *La Cina. III Verso la modernità*, a cura di Guido Samarani e Maurizio Scarpari, 663-692. Torino: Einaudi.
- De Giorgi, Laura. 2014. "Little Friends at War: Childhood in the Chinese Anti-Japanese War Propaganda Magazine *Kangzhan ertong (The Resistance Child)*". *Oriens Extremus* 53: 61-84.
- Fitzgibbon, Timothy John. 1998. "The United Nations Convention on the Rights of the Child: Are Children Really Protected? A Case Study of China's Implementation". *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review* 20: 325-359.
- Kessen, William. 1975. *Childhood in China*. New Haven: Yale University Press.
- LaPolla, Randy. 2015. "Notions of 'Subject'". In *Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics*, edited by Rint Sybesma. http://dx.doi.org/pros.lib.unimi.it/10.1163/2210-7363_ecll_COM_00000298.
- Lavagnino, Alessandra C., e Bettina Mottura. 2016. *Cina e modernità. Cultura e istituzioni dalle Guerre dell'oppio ad oggi*. Roma: Carocci.
- Li, Charles N., and Sandra A. Thompson. 1981. *Mandarina Chinese a Functional Reference Grammar*. Berkeley: University of California Press.
- 联合国. 1989. "儿童权利公约". 联合国大会一九八九年十一月二十日第 44 (25). <http://www.un.org/chinese/children/issue/crc.shtml>.
- Naftali, Orna. 2007. *Reforming the Child: Childhood, Citizenship, and Subjectivity in Contemporary China*. Ann Arbor: ProQuest Dissertations & Theses Global.
- Naftali, Orna. 2009. "Empowering the Child: Children's Rights, Citizenship and the State in Contemporary China". *The China Journal* 61: 79-103.

- Naftali, Orna. 2014. *Children, Rights, and Modernity in China: Raising Self-Governing Citizens*. New York: Palgrave.
- Naftali, Orna. 2016. *Children in China*. Hoboken (NJ): Wiley.
- Parish Yang, Jane. 1998. “A Change in the Family: The Image of the Family in Contemporary Chinese Children’s Literature, 1949-93”. *Children’s Literature* 26: 86-104.
- Pellat, Valerie, and Eric T. Liu. 2010. *Thinking Chinese Translation. A Course in Translation Method: Chinese to English*. London: Routledge.
- Repubblica Italiana. 1991. “L. 27 maggio 1991, n. 176. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”. *Gazzetta Ufficiale* 135 (S.O.).
- Ribbens McCarthy, Jane, Yu Guo, Ann Phoenix, Xiaoli Xu, and Abigail Knight. 2017. “The Institutionalisation of ‘TongNian’ and ‘childhood’ in China and Britain: Exploring Cautious Comparisons”. *Children and Society* 31: 1-12. doi: 10.1111/chso.12166.
- Russo, Alessandro. 1985. *Le rovine del mandato. Modernizzazione dell’educazione e della cultura cinesi*. Milano: FrancoAngeli.
- Šarčević, Susan. 1997. *New Approach to Legal Translation*. The Hague: Kluwer Law International.
- Xu, Dan. 2010. *Initiation à la syntaxe chinoise*. Paris: L’Asiathèque.
- Xu, Xu. 2011. “‘Chairman Mao’s Child’: Sparkling Red Star and the Construction of Children in the Chinese Cultural Revolution”. *Children’s Literature Association Quarterly* 36 (4): 381-409.